



Guida

per l'inoltro di richieste di concessione di
un'eccezione secondo l'articolo 8
dell'ordinanza sull'utilizzo di indicazioni di
provenienza svizzere per le derrate alimentari
(OIPSDA)

del 14 febbraio 2023

Indice

1	Scopo	3
2	Base legale	3
3	Formulazione di una richiesta di concessione di un'eccezione ai sensi dell'articolo 8 OIPSDA	3
4	Consultazione delle organizzazioni interessate	4
5	Inoltro della richiesta.....	4
6	Valutazione dell'UFAG.....	5
7	Validità delle eccezioni concesse	5
8	Informazione delle cerchie interessate.....	6
	Allegato Modello per la formulazione di una richiesta ai sensi dell'articolo 8 OIPSDA	7

1 Scopo

Il 2 settembre 2015 il Consiglio federale ha adottato le ordinanze d'applicazione del progetto Swissness, entrate in vigore il 1° gennaio 2017.

L'articolo 48b capoverso 3 della legge federale del 28 maggio 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (legge sulla protezione dei marchi, LPM; RS 232.11) crea le basi per poter escludere dal calcolo della quota minima necessaria i prodotti naturali temporaneamente non disponibili in Svizzera.

L'ordinanza del 2 settembre 2015 sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA; RS 232.112.1) sancisce, all'articolo 8, la possibilità di escludere i prodotti naturali temporaneamente non disponibili dal calcolo giusta l'articolo 48b capoverso 3 lettera b LPM.

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può definire in un'ordinanza i prodotti naturali che, a causa di caratteristiche inaspettate o che si presentano irregolarmente, come la perdita di raccolto, temporaneamente non possono essere ottenuti in Svizzera o non in quantità sufficiente. Con l'inserimento di un prodotto naturale nell'ordinanza il DEFR stabilisce per quanto tempo lo stesso è escluso dal calcolo della quota minima necessaria di materie prime svizzere giusta l'articolo 48b capoverso 3 lettera b LPM.

La Guida vuole fornire le istruzioni necessarie per la formulazione di richieste al DEFR di concessione di un'eccezione secondo l'articolo 8 OIPSDA, per la consultazione all'interno della categoria e per l'inserimento delle eccezioni nell'ordinanza del DEFR del 15 novembre 2016 sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA-DEFR; RS 232.112.11).

Nello svolgimento delle sue attività, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) deve adempiere le disposizioni della legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (legge sulla trasparenza, LTras; RS 152.3). Se viene richiesto l'accesso ai documenti della richiesta di eccezione, qualora risulti giustificato l'UFAG lo limita conformemente alle norme sulla trasparenza, prestando particolare attenzione al segreto di fabbricazione e d'affari. Quest'ultimo tuttavia non sottostà a protezione assoluta e raramente costituisce l'unico motivo per negare l'accesso ai documenti.

2 Base legale

La base legale è costituita dall' articolo 8 OIPSDA.

Art. 8 Prodotti naturali temporaneamente non disponibili

Il DEFR definisce in un'ordinanza dipartimentale i prodotti naturali che, a causa di caratteristiche inaspettate o che si presentano irregolarmente, come la perdita di raccolto, temporaneamente non possono essere ottenuti in Svizzera o non in quantità sufficiente. Con l'inserimento di un prodotto naturale nell'ordinanza dipartimentale il DEFR stabilisce per quanto tempo lo stesso è escluso dal calcolo giusta l'articolo 48b capoverso 3 lettera b LPM.

3 Formulazione di una richiesta di concessione di un'eccezione ai sensi dell'articolo 8 OIPSDA

In virtù di una richiesta ai sensi dell'articolo 8 OIPSDA, il DEFR può escludere temporaneamente determinati prodotti naturali. La richiesta va inoltrata da un'organizzazione della filiera agroalimentare rappresentativa per il prodotto naturale in questione e le derrate alimentari da esso derivate che avrà già consultato le altre organizzazioni di categoria interessate riportate al capitolo 4 della presente Guida.

Affinché sia il più chiara possibile e non servano ulteriori precisazioni, la richiesta deve contenere le seguenti informazioni.

- Denominazione del prodotto per il quale si richiede un'eccezione¹
- Specifiche del prodotto (indicazione dei parametri tecnici)
- Scopo d'utilizzo (, tipo di prodotto finito)
- Percentuale nel prodotto finito (%)
- Prevista durata del periodo d'irreperibilità del prodotto
- Quantità prevista per il periodo di irreperibilità (stima approssimativa)
- Esito delle consultazioni e pareri della categoria
- Motivazione dell'irreperibilità (p.es. mancanza di fornitori, perdite di raccolto, ecc.)
- Misure adottate per ovviare all'irreperibilità (p.es. modifica della ricetta, ricerca di fornitori, ecc.)

All'allegato della presente Guida è riportato un modello per la formulazione di una richiesta ai sensi dell'articolo 8 OIPSDA.

4 Consultazione delle organizzazioni interessate

La consultazione della categoria deve avvenire, per quanto possibile, in seno a organi settoriali già costituiti. I più importanti rami di produzione della filiera agroalimentare dispongono di organizzazioni di categoria con strutture e procedure adeguate per la consulenza in caso di richieste di concessione di un'eccezione. Tra queste vi sono, in particolare:

- Swissgranum (cereali, semi oleosi)
- Swisspatat (patate)
- Unione svizzera dei produttori di verdura (verdure)
- Associazione Svizzera Frutta (frutta)
- Proviande (carne e prodotti carnei)
- PAKO Gallosuisse (uova)
- IP Latte (latte e latticini)
- Organizzazione di categoria Interprofessione della vite e del vino svizzeri (vino)
- Apisuisse (miele)

Se non esiste un'organizzazione di categoria, occorre consultare quella dei produttori (p.es. Associazione svizzera dei produttori di funghi).

Nel caso di una richiesta di concessione di un'eccezione intersettoriale (p.es. l'industria lattiera necessita di un'eccezione per un prodotto vegetale), bisogna coinvolgere nella consultazione anche le organizzazioni di categoria interessate.

5 Inoltro della richiesta

L'organizzazione richiedente deve inoltrare all'UFAG, che prepara le decisioni del DEFR, la richiesta ai sensi dell'articolo 8 in formato cartaceo o elettronico, obbligatoriamente corredata dal parere delle organizzazioni di categoria interessate. Un consenso da parte della categoria va debitamente documentato. In caso di dissenso, vanno comunicate all'UFAG tutte le diverse opinioni in merito.

Ufficio federale dell'agricoltura
Settore Promozione della qualità e delle vendite
Schwarzenburgstrasse 165
3003 Berna

Centralino: 058 462 25 11

¹ Per denominazione del prodotto non s'intende la marca.

E-mail: info@blw.admin.ch

6 Valutazione dell'UFAG

La valutazione delle richieste è disciplinata dall'articolo 8 OIPSDA (cfr. capitolo 2 Base legale).

Un consenso da parte della categoria è un'argomentazione fondamentale per la concessione di un'eccezione. L'esame è svolto dall'UFAG. La decisione definitiva sull'inserimento di un prodotto nell'ordinanza dipartimentale spetta, tuttavia, al DEFR.

Va tenuto presente che il progetto Swissness tange sostanzialmente il diritto privato (legge sulla protezione dei marchi) e quindi, di norma, trovano applicazione procedimenti legali (cfr. art. 55 segg. LPM). Nell'articolo 8 OIPSDA il Consiglio federale prescrive che le eccezioni siano definite mediante ordinanza evitando che ogni produttore debba decidere se i presupposti sono adempiuti. In virtù di questo concetto risulta che le disposizioni del Dipartimento possono essere esaminate per appurare se sono a norma di legge e di ordinanza. Nel quadro del controllo accessorio delle norme, in un procedimento di ricorso può essere fatto valere che le specifiche e gli scopi d'utilizzo inseriti nell'ordinanza sono stati esclusi a torto dal calcolo.

Eccezioni giusta l'articolo 8 OIPSDA

Le eccezioni per prodotti naturali temporaneamente non disponibili sono previste per situazioni in cui sussiste un'irreperibilità temporanea.

Possono essere concesse eccezioni se a causa di situazioni inaspettate o che si presentano irregolarmente i prodotti non sono temporaneamente disponibili (p.es. perdita di raccolto, mancanza di fornitori, ecc.).

Per «prodotti naturali temporaneamente non disponibili» si intendono anche i prodotti naturali che a causa delle condizioni climatiche o di produzione non possono (temporaneamente) soddisfare i requisiti tecnici necessari per un determinato scopo d'utilizzo (p.es. tenore in proteine nel grano tenero da utilizzare nelle farine per pane e prodotti da forno).

Nei casi in cui i prodotti naturali con determinate caratteristiche tecniche non siano temporaneamente disponibili in Svizzera (p.es. patate per la fabbricazione di patatine, pere Williams per la fabbricazione di acquavite a causa di un raccolto scarso), questi possono altresì essere inclusi dal DEFR nella rispettiva ordinanza dipartimentale (OIPSDA-DEFR) ai sensi dell'articolo 8 OIPSDA.

Motivi d'esclusione

I presupposti per l'inserimento di un prodotto nell'allegato non sono dati se vengono fatti valere motivi esclusivamente tariffari, nel caso in cui ad esempio il prodotto in questione è disponibile sia in Svizzera sia all'estero, tuttavia all'estero a un prezzo più conveniente.

7 Validità delle eccezioni concesse

Le eccezioni ai sensi dell'articolo 8 OIPSDA sono valide per la prevista durata dell'irreperibilità ma al massimo per 2 anni.

Se la disponibilità cambia nel corso del periodo di validità, è possibile adeguare l'eccezione e/o la sua scadenza temporale nel quadro di una modifica dell'ordinanza del DEFR.

8 Informazione delle cerchie interessate

Le cerchie interessate sono informate dell'inserimento o dello stralcio di un'eccezione mediante pubblicazione dell'ordinanza del DEFR sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA-DEFR; RS 232.112.11).

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

Jean-Marc Chappuis
Direttore supplente

Allegato Modello per la formulazione di una richiesta ai sensi dell'articolo 8

Richiesta di concessione di un'eccezione ai sensi dell'articolo 8 OIPSDA	
Organizzazione(i) richiedente(i)	
Denominazione del prodotto ²	
Specifiche del prodotto (indicazione dei parametri tecnici)	
Scopo d'utilizzo, tipo di prodotto finito	
Percentuale nel prodotto finito (%)	
Durata prevista dell'irreperibilità	
Quantità prevista per il periodo d'irreperibilità (stima approssimativa)	
Organizzazioni consultate	
Esito delle consultazioni ³ Consenso Nessun parere Dissenso: possibilità di compromesso In caso di dissenso allegare i pareri integrali delle parti	

OIPSDA

² Denominazione del prodotto per il quale si richiede un'eccezione. Non s'intende la marca.

³ Allegare i pareri delle organizzazioni consultate

Motivazione dell'irreperibilità (p.es. mancanza di fornitori, perdite di raccolto, ecc.)	
Misure adottate per ovviare all'irreperibilità (p.es. modifica della ricetta, ricerca di fornitori, ecc.)	
Data, nome, firma	